

le:

a) Estensione della sospensione del pagamento del premio anche al caso di malattie di durata superiore ai tre mesi alle stesse condizioni che per la disoccupazione.

b) Premio di natalità. Pagamento di metà capitale ed esonero del pagamento dei premi quando l'assicurato abbia sei figli viventi nati dopo la stipulazione della polizza. Pagamento dell'altra metà di capitale a scadenza.

c) Rischio d'invalidità. (esclusione di alcune categorie di lavoratori e sempre che il contratto scada non oltre il 60° anno di età.) Pagamento di metà della somma assicurata al riconoscimento dell'invalidità; pagamento dell'altra metà della somma assicurata dopo 5 anni di invalidità.

B. Agevolazioni per assicurati appartenenti a collettività - (quando interregia alle trattative la competente associazione sindacale).
Art. 5 - Abolizione del 2° periodo di carenza.

C. - Agevolazioni agli assicurati di cui sub B. (quando il datore di lavoro contribuisce al pagamento dei premi).